

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1388

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro della marina mercantile**

(COSTA)

di concerto con il **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224,
recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle
unità da pesca per il 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	8
Decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito della introduzione nella Comunità europea del regolamento n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, modificato dal regolamento n. 3944/90 del Consiglio, che ha previsto la possibilità dell'attuazione di azioni di adattamento delle capacità di produzione del naviglio da pesca alle effettive disponibilità delle risorse ittiche pescabili è stata adottata la legge 19 luglio 1988, n. 278. Detta legge ha dato attuazione, per il triennio 1988-90, in Italia al suddetto regolamento mediante la previsione di periodi di 45 giorni di fermo temporaneo delle navi da pesca che esercitano lo strascico e la volante.

Tale legge trovava la sua *ratio* nella necessità di salvaguardare le risorse ittiche nazionali che - a seguito della istituzione delle zone economiche esclusive di 200 miglia marine dalle coste dei paesi rivieraschi - potevano essere suscettibili di un sovrasfruttamento.

Da qui l'interesse della collettività di pervenire ad una riduzione delle capacità di cattura nelle acque nazionali per un periodo che potesse garantire una sufficiente ricostituzione degli *stocks* ittici.

Sulla base della triennale esperienza il terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1991, ha previsto la sostituzione del fermo temporaneo obbligatorio così come sopra delineato (45 giorni consecutivi) con un fermo tecnico di due giorni per settimana.

Il 24 luglio 1991, in sede di approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del terzo piano della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivanti, la IX

Commissione trasporti della Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno nel quale impegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a partire dal 1992, al fermo biologico, secondo una nuova disciplina che tenga conto degli «orientamenti comunitari in materia e di una più idonea fissazione dei periodi ai fini dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche», «prevedendo nella legge finanziaria 1992 i necessari accantonamenti».

Per il 1992 il fermo è stato disciplinato con la legge 5 febbraio 1992, n. 71.

Con il presente decreto si fissa la disciplina del fermo temporaneo obbligatorio, in attuazione dei cennati regolamenti comunitari n. 4028/86 e n. 3944/90, per l'anno 1993.

La necessità e l'urgenza del provvedimento risiedono nell'esigenza di assicurare l'attuazione della misura anche per il 1993 a partire dal prossimo 25 luglio, in attesa della definitiva messa a punto della disciplina a regime con apposito regolamento governativo. Va considerata al riguardo la necessità di carattere eco-biologico di continuare a garantire una idonea consistenza degli *stocks* ittici già segnalata, come ricordato, dallo stesso Parlamento.

Il fermo - va poi considerato - rappresenta una misura di indubbia validità economico-sociale; la sua mancata attuazione potrebbe quindi avere pesanti riflessi sulle marinerie interessate.

Con gli articoli 1 e 2 si prevedono la sospensione dell'attività di pesca per le unità adibite alla pesca a strascico od a traino pelagico dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993 per l'Adriatico e dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993 per il Tirreno e lo Jonio, e la determinazione dei relativi premi e indennità in base all'allegata Tabella A.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La differente disciplina, in relazione al regime della obbligatorietà per l'Adriatico e della facoltatività per il Tirreno e lo Jonio, trova la sua motivazione in ragioni di carattere biologico in dipendenza della differente consistenza delle risorse biologiche del mare su cui insistono le unità da pesca abilitate allo strascico ed al traino pelagico,

nonchè nella differente consistenza, in termini di tonnellaggio e di potenza, delle flotte da pesca insistenti sui mari sopra menzionati.

Con l'articolo 3 sono disciplinate le modalità di erogazione dei premi e di ripartizione tra gli aventi diritto.

L'articolo 4 detta le disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per l'anno 1993, le previsioni finanziarie in relazione al fabbisogno occorrente per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto possono essere quantificate come segue.

Premesso che:

- a) nel corso dell'anno 1992, la spesa sostenuta per il pagamento dei contributi è stata di lire 63.000 milioni;
- b) si assume l'ipotesi che il 50 per cento delle navi abbiano un'età superiore ai dieci anni;
- c) il numero delle navi abilitate alla pesca a strascico e a traino pelagico alla data del 1° gennaio 1993 risulta essere pari a 4.465. In questo numero non sono comprese le imbarcazioni immatricolate nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna;
- d) per quanto riguarda il personale marittimo imbarcato si è considerato una media di:
 - 2 persone per la pesca costiera locale,
 - 3 persone per la pesca costiera ravvicinata,
 - 5 persone per la pesca costiera mediterranea;
- e) si è tenuto conto dell'allegato IV del regolamento CEE n. 4028/86, e successive modificazioni.

Per esigenze di certezza di quantificazione dell'onere finanziario, il valore ECU è stato fissato in lire 2.087, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2), del regolamento CEE n. 4028/86, così come modificato dal regolamento CEE 3944/90.

**PESCA COSTIERA LOCALE: NAVI INFERIORI 12 METRI
TRA LE PERPENDICOLARI**

	n. navi	premio giornaliero	giorni fermo	
Aventi meno di 10 anni	725 ×	174.670 ×	45 =	5.698.608.750
Aventi più di 10 anni	723 ×	142.320 ×	45 =	4.630.381.200
Totale ...				10.328.989.950

PESCA COSTIERA RAVVICINATA: SUP. 12 MT PP. FINO A 70 TSL

	n. navi	premio giornaliero	giorni fermo	
Aventi meno di 10 anni	1.172 ×	417.400 ×	45 =	22.013.676.000
Aventi più di 10 anni	1.172 ×	313.050 ×	45 =	16.510.257.000
Totale ...				38.523.933.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PESCA MEDITERRANEA DA 70 A MENO DI 100 TSL

	n. navi	premio giornaliero	giorni fermo	
Aventi meno di 10 anni	106 ×	626.100 ×	45 =	2.986.497.000
Aventi più di 10 anni	107 ×	521.750 ×	45 =	2.512.226.250
				Totale ... 5.498.723.250

PESCA MEDITERRANEA DA 100 A MENO DI 200 TSL

	n. navi	premio giornaliero	giorni fermo	
Aventi meno di 10 anni	112 ×	1.252.200 ×	45 =	6.311.088.000
Aventi più di 10 anni	112 ×	834.800 ×	45 =	4.207.392.000
				Totale ... 10.518.480.000 (2)

(1) + (2) = 16.017.203.250.

	n. navi	n. imbarcati	premio giornaliero	giorni fermo	
Pesca locale	1.448 ×	2 ×	25.000 ×	45 =	3.258.000.000
Pesca ravvicinata	2.344 ×	3 ×	25.000 ×	45 =	7.911.000.000
Pesca mediterranea	437 ×	5 ×	25.000 ×	45 =	2.458.125.000
					Totale ... 13.627.125.000

PREMIO FERMO TEMPORANEO

	n. imbarcazioni	totale spesa
Pesca locale	1.448	10.328.989.950
Pesca ravvicinata	2.344	38.523.933.000
Pesca mediterranea	437	16.017.203.250

INDENNITÀ EQUIPAGGI

	n. imbarcazioni	totale spesa
Pesca locale	2.896	3.258.000.000
Pesca ravvicinata	7.032	7.911.000.000
Pesca mediterranea	2.185	2.520.000.000

RIEPILOGO TOTALI

Totale premio fermo	64.870.126.200
Totale indennità	13.627.125.000
	Totale ... 78.497.251.200

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relativamente al criterio di copertura, si precisa che l'onere fa carico al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che presenta le necessarie disponibilità.

In particolare, si rappresenta che:

a) la quota di lire 68.500 milioni è già stata prenotata su detto Fondo per effetto della delibera CIPE 26 marzo 1993 concernente «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi all'anno 1993, da effettuarsi con concorso comunitario nel settore della pesca marittima»;

b) l'ulteriore quota di 10.000 milioni, anch'essa a carico del predetto Fondo di rotazione, si è resa necessaria per tener conto della esatta misura del tasso di cambio ECU-lire, nel rispetto della ricordata normativa comunitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993.

Decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993.

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio del 31 dicembre 1990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico dell'attività di pesca per l'anno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 1993, ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo VII del regolamento CEE n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle unità esercitanti il traino con l'attrezzo «sciabica».

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i parametri indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Articolo 2.

1. Nell'anno 1993 il fermo è effettuato, dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993, in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico. Nello stesso anno 1993, nelle acque antistanti i Compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio, il fermo ha carattere facoltativo per compartimento marittimo ed è disposto dall'Autorità marittima competente, con propria ordinanza, su proposta della rispettiva commissione consultiva locale della pesca marittima, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993, motivata sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare.

Articolo 3.

1. È corrisposta all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 25.000 per ciascun pescatore componente l'equipaggio delle navi. Fa carico all'impresa medesima la corresponsione a ciascun pescatore del minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro, nonché il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 78.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - COSTA - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 3)

TABELLA DEI PREMI DI FERMO TEMPORANEO

CLASSI DI STAZZA LORDA	Premio giornaliero per le navi aventi meno di 10 anni	Premio giornaliero per le navi aventi più di 10 anni
Navi inferiori a 12 metri tra le perpendicolari:		
Meno di 70 t.s.l.	135.000	110.000
Navi di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 12 metri: (Regolamenti CEE n. 4028/86 e 3944/90)		
Meno di 70 t.s.l.	417.400	313.050
da 70 a meno 100 t.s.l.	626.100	521.750
da 100 a meno 200 t.s.l.	1.252.200	834.800
da 200 a meno 300 t.s.l.	1.982.650	1.460.900
da 300 a meno 500 t.s.l.	2.504.400	2.087.000
da 500 a meno 1.000 t.s.l.	3.130.500	2.608.750
da 1.000 a meno 1.500 t.s.l.	4.174.000	3.547.900
da 1.500 a meno 2.000 t.s.l.	5.008.800	4.382.700
da 2.000 a meno 2.500 t.s.l.	5.634.900	4.800.100
da 2.500 a meno 3.000 t.s.l.	6.469.700	5.426.200
da 3.000 e più t.s.l.	7.304.500	6.261.000